

N. R.G. 40-1/2023



TRIBUNALE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott. Bruno Castagnoli

Presidente

dott.ssa Sara Marzialetti

Giudice rel.

dott. Francesco De Perna

Giudice

nel procedimento n. 40-01/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

Anna Petecchia, C.F. PTCNNA54L66M132S, nata a Volturmo (FG), il 26/07/1954 e residente in Montegranaro (FM), alla via Fonte Pomarola, n. 68

e da:

Valerio Sagripanti, C.F. SGRVLR50L13I324P, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM), il 13/07/1950 e residente a Montegranaro (FM), alla via Fonte Pomarola, n. 68, entrambi con l'assistenza dell'OCC e con PEC per le comunicazioni: eleonorascibe@pec.it,; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura della liquidazione controllata.

- Visto il ricorso depositato in data 28.08.2023, con il quale i ricorrenti hanno chiesto che venga aperta la liquidazione controllata dei loro patrimoni;
- vista la documentazione prodotta (ed in particolare i seguenti allegati al ricorso : 1) Nomina e accettazione Gestore della crisi; 2) Preventivo OCC Petecchia; 3) Preventivo OCC Sagripanti; 4) ispezione ipotecaria Sagripanti Valerio; 5) visura immobile e terreno Sagripanti Valerio; 6) Certificazione Unica 2023 Sagripanti; 7) Mod. Unico 2020 periodo di imposta 2019 Sagripanti Valerio; 8) Mod. Unico 2021 periodo di imposta 2020 Sagripanti Valerio; 9) Mod. Unico 2022 periodo di imposta 2021 Sagripanti Valerio; 10) Bozza Unico 2023 periodo di imposta 2022 Sagripanti Valerio; 11) estratto conto banca Intesa San Paolo al 31/05/2023;



12) ispezione ipotecaria Petecchia Anna; 13) visura immobile Petecchia Anna; 14) Certificazione Unica 2023 Petecchia; 15) Mod. Unico 2020 periodo di imposta 2019 Petecchia Anna; 16) Mod. Unico 2021 periodo di imposta 2020 Petecchia Anna; 17) Mod. Unico 2022 periodo di imposta 2021 Petecchia Anna; 18) Bozza Unico 2023 periodo di imposta 2022 Petecchia Anna; 19) domanda di rimborso eccedenza contributi 2015 Petecchia; 20) Sagripanti Valerio e C Snc finanziamento Carifermo n. 128305; 21) Sagripanti Valerio e C Snc finanziamento Carifermo n. 121171; 22) Sagripanti Valerio e C Snc Carifermo debito conto corrente n. 2235; 23) Debiti tributari AdE Sagripanti Valerio; 24) Debiti tributari AdE Sagripanti Valerio & C snc; 25) Debiti tributari AdER Sagripanti Valerio & C snc; 26) Debiti tributari AdER Sagripanti Valerio; 27) Debiti vs Inps Sagripanti Valerio; 28) Debiti tributari Ade Petecchia Anna; 29) Debiti tributari Ade Petecchia Anna; 30) Certificato di residenza e stato di famiglia; 31) Certificato del 11/04/2023 del _____; 32) Stima immobili agenzia Cordone; 33) Quotazione auto; 34) Autofatture; 35) Relazione del gestore della crisi e relativi allegati);

- considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F. secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
- considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- esaminata la documentazione prodotta, in osservanza all'ordinanza del 13.02.2024, dall'INPS di Fermo e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Fermo, relativa all'esposizione debitoria, dei ricorrenti e della Sagripanti Valerio & C. S.n.c., con sede in Montegranaro, c.f. 00930450440;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:

- a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Montegranaro (FM), Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo;
- b) sussiste la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto gli stessi non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, viste le risultanze della



documentazione acquisita in forza dell'ordinanza del 13.02.2024, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 12.08.2023, redatta dall'OCC Dott. Piergiorgio Ripa, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;

e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

f) è ammissibile il ricorso congiunto delle istanti ai sensi dell'art. 66 CCII stante il rapporto di parentela tra i medesimi ricorrenti (coniugi) e l'origine comune del sovraindebitamento; peraltro, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 14/2019, trattasi di "procedura familiare" e di conseguenza: 1) dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa di Sagripanti Valerio e l'altra relativa al patrimonio di Petecchia Anna; 2) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto del principio della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente); 3) il liquidatore dovrà procedere agli incombeni di cui agli artt. 272 e ss D.Lgs. n. 14/2019 in relazione a ciascuna procedura (ovvero redigere l'inventario dei beni appartenenti a Sagripanti Valerio e quello dei beni di Petecchia Anna, effettuare le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formare due distinti stati passivi, composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato, avvertendo i creditori comuni che dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure, predisporre due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.);

g) va rilevato in particolare che dall'analisi della documentazione prodotta dai ricorrenti, in relazione agli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni è in particolare emersa *"la cancellazione della società in nome collettivo di cui i coniugi erano soci illimitatamente dott. Massimo Luchetti, registrato a Macerata in data 03/10/2019 al n.8707 Mod. 1T, la donazione da parte della signora Anna Petecchia di parte della propria quota di partecipazione sociale nella 'SAGRIPANTI VALERIO & C. S.N.C.' e precisamente una porzione di nominali euro 1.032,91 al*



coniuge Valerio Sagripanti. Il capitale sociale di euro 5.164,67 post donazione era così composto: Sagripanti Valerio per euro 2.582,29 e Petecchia Anna per euro 2.582,28” (cfr. pag. 24 relazione OCC), ma deve ritenersi tuttavia che l’atto di donazione sopraindicato non costituisce “*tout court*” ostacolo all’apertura di detta procedura, atteso il principio giurisprudenziale elaborato nella vigenza dell’art. 14-*quinquies* della L. n. 3/2012, che ha rilevato come non impeditivi dell’apertura della procedura di composizione della crisi atti di disposizione di valore esiguo in presenza di un adeguato piano di ristoro per i creditori, purché non sottaciuti in sede di presentazione del ricorso introduttivo, circostanza quest’ultima verificatasi nel caso di specie, ove è stato, altresì, previsto anche il pagamento dei debiti societari (cfr per fattispecie analoga Tribunale di Lanciano 27 ottobre 2021, Tribunale di Benevento del 23 aprile 2019, Tribunale di Latina 18 gennaio 2020);

h) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell’OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dagli istanti nel ricorso: in particolare l’origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall’art. 2 comma 1 lett. c)CCII, sarebbe da ricondursi alla sopravvenuta incapacità di far fronte ai propri impegni assunti quali soci illimitatamente responsabili della società artigiana “Sagripanti Valerio & C S.n.c.”, codice fiscale e partita Iva 00930450440, con sede legale e operativa in Montegranaro (FM), alla via Fonte Pomarola, n. 68 (presso il laboratorio ubicato sotto l’abitazione dei soci), costituita il 26 gennaio 1983 (cfr. all.31 visura CCIA relazione OCC), unica attività svolta dagli istanti per circa venti anni fino al definitivo scioglimento e cancellazione della stessa s.n.c., avvenuta con atto del 28/04/2023 e registrato il 5/05/2023 (cfr. all. 32 relazione OCC); nel 2015 alla società ed ai soci sono stati notificati tre distinti avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate relativi agli anni di imposta 2007 e 2008 (cfr. all. 33 relazione OCC) e l’onere complessivo a carico dei ricorrenti per effetto di tale accertamento ammontava ad euro 108.603,00; a tale posizione debitoria è andata ad aggiungersi negli anni successivi la crisi economica dell’azienda ed un progressivo peggioramento delle condizioni di salute di Sagripanti Valerio, costretto a numerosi ricoveri (cfr. all. 37 relazione O.C.C.);

l) i debiti in solido ammontano complessivi € 115.886,31, ma il loro ammontare è stato più precisamente indicato dall’O.C.C. in euro 117.267,98 (cfr. pag. 11 relazione O.C.C.), in solido tra gli istanti quali soci illimitatamente responsabili della “Sagripanti & C S.n.c.”, ai quali si sommano: debiti propri di Petecchia Anna (cfr. da pag.11 a pag. 15 ricorso introduttivo) per € 87.065,24; debiti propri di Sagripanti Valerio (cfr. pag. da 7 a 11 del ricorso) per € 83.718,11; spese per la procedura ammontanti a € 10.230,00 oltre oneri di legge per Petecchia Anna (di cui € 6.050,00 per il Gestore della Crisi e € 4.180,00 per il Liquidatore) ed ulteriori € 6.490,00 oltre accessori (di cui € 3.740,00 per il Gestore della Crisi e € 2.750,00 per il Liquidatore) per Sagripanti Valerio;



costi per le procedure di liquidazione dell'attivo immobiliare e per ulteriori servizi necessari, dovendosi in ogni caso rilevare fin d'ora che tutte le spese saranno valutate dal giudice in sede di corretta ed integrale esecuzione del piano, con particolare riguardo a quelle spettanti alla dott.ssa Emanuela Scibè *“per l'assistenza professionale ai ricorrenti alla procedura di sovraindebitamento da riconoscere in prededuzione, in solido per euro 4.500,00”* (cfr. pag. 10 relazione O.C.C.), assistenza di cui agli atti non vi è alcun riscontro documentale; ricorre in ogni caso il presupposto di cui all'art. 268, II co. CCII;

- m) Sacripanti Valerio possiede beni immobili del complessivo valore di euro 61.000,00, quale valore OMI (Diritti di piena proprietà su immobile sito in Montegranaro (FM), Via Fonte Pomarola, piano S1, e descritto al Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 19, Particella 1111 Subalterno 3, Categoria C/3, Consistenza 101 mq, Laboratorio per arti e mestieri;- Diritti di piena proprietà su terreno sito in Montegranaro (FM), e descritto al Catasto terreni di detto Comune al Foglio 19 Particella 1112, superficie 70 mq, particella con qualità Seminativo arborato) e su detti immobili risulta iscritta ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo, R. G. n. 6734 R.P. n. 742 del 24/07/2023 (cfr. all. 23 relazione O.C.C.); lo stesso ricorrente è altresì proprietario di beni mobili registrati e non (autoveicolo FIAT PUNTO targato EY958KA immatricolato in data 27/02/2015, del presumibile valore di realizzo di Euro 3.260,00; mobili di ufficio arredi e macchinari lavorazioni pelli acquisiti a seguito della cessazione della SAGRIPANTI VALERIO & C. SNC, stimati in complessivi Euro 740,00); è titolare di pensione di anzianità INPS n. 33516898, con reddito annuo lordo di € 20.657,80 nell'anno 2022 (v. Certificazione Unica 2023); il conto corrente cointestato con Anna Petecchia, acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, n. 77630/1000/00000357, ha un saldo al 31/05/2023 pari a € 1.136,83 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso introduttivo);
- n) la ricorrente Petecchia Anna è proprietaria di beni immobili del valore complessivo di euro 92.880,00, quale valore OMI, (Diritti di piena proprietà su immobile sito in Montegranaro (FM), Via Fonte Pomarola, piano T, e descritto al Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 19 Particella 1111 Subalterno 1, Categoria A/2, superficie escluse aree scoperte 108 mq, Abitazione di tipo civile), sui quali risulta iscritta ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo, Reg. gen. n. 6734 reg. part. n. 742 del 24/07/2023 (cfr. all. 29 relazione O.C.C.); non è proprietaria di beni mobili ed è titolare di pensione di anzianità INPS n. 33520508; nell'anno 2022 ha avuto un reddito annuo lordo di € 25.308,18 (v. Certificazione Unica 2023) ed è titolare del conto corrente cointestato con Valerio SAGRIPANTI, come specificato al punto l), nonchè di un libretto postale con saldo al 31.05.2023 pari ad euro 60,00; la stessa ricorrente ha maturato un credito nei confronti dell'INPS, per maggiori versamenti effettuati nel 2015, pari a € 6.165,60, credito per il quale è stata presentata la richiesta di rimborso (cfr. all. 19 ricorso introduttivo);



- o) il nucleo familiare è composto esclusivamente dai ricorrenti, i quali risiedono nell'immobile sito in Montegranaro (FM) Via Fonte Pomarola 68, asservito alla liquidazione controllata e del quale sono proprietari esclusivi, ognuno limitatamente ad un piano dello stesso;
- p) i ricorrenti hanno dichiarato di sostenere spese mensili per il loro sostentamento pari a complessivi € 2.545,00 mensili, di cui € 1.232,00 a carico della Petecchia Anna e € 1.313,00 a carico del Sig. Sagripanti Valerio (cfr. tabella a pag. 16 del ricorso introduttivo);
- q) gli istanti mettono a disposizione i loro beni, previa detrazione della somma occorrente per il fabbisogno di sostentamento mensile per sé e per la propria famiglia, indicata in complessivi € 2.545,00, e chiedono l'autorizzazione all'uso dell'abitazione familiare come arredata, sita in Montegranaro (FM), Via Fonte Pomarola, piano T, Foglio 19 Particella 1111 Subalterno 1, fino al decreto di trasferimento, nonché all'uso ed alla detenzione dell'autovettura FIAT PUNTO targata EY958KA, necessaria ai coniugi per gli spostamenti, non potendo i medesimi ricorrenti contare su altre autovetture né sul contributo delle due figlie, resider
- r) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Anna Petecchia C.F. PTCNNA54L66M132S, nata a Volturno (FG), il 26/07/1954 e residente in Montegranaro (FM), alla via Fonte Pomarola, n. 68, e di Valerio Sagripanti, C.F. SGRVLR50L13I324P, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM), il 13/07/1950 e residente a Montegranaro (FM), alla via Fonte Pomarola, n. 68;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore l'OCC dott. Piergiorgio Ripa, con studio in Porto Sant'Elpidio (FM), via San Giovanni Bosco, 19, in relazione a ciascuna procedura di liquidazione;

ordina ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;



ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza gli istanti all'uso ed alla detenzione dell'autovettura FIAT PUNTO targata EY958KA nonché all'uso dell'abitazione, come arredata, sita in Montegranaro (FM), Via Fonte Pomarola, piano T, Foglio 19 Particella 1111 Subalterno 1, fino al decreto di trasferimento della proprietà dello stesso immobile;

dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito dei ricorrenti, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.545,00 mensili, con obbligo dei debitori di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Anna Petecchia ,C.F.PTCNNA54L66M132S, e di Valerio Sagripanti, C.F. SGRVLR50L13I324P;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di programmi in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nei patrimoni, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi alle condizioni di salute dei ricorrenti ed ai familiari.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 26.09.2024

Il Giudice estensore

dott.ssa Sara Marzialetti

Il Presidente

dott. Bruno Castagnoli

